

Jesolo, 28 febbraio 2005

Ai Signori Clienti Loro Sedi.

Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

In data 17 febbraio 2005 è stato presentato al Ministro del lavoro e politiche sociali il documento comune di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl in materia di previdenza complementare, nel quale vengono fornite **proposte** per la definizione dei decreti attuativi della legge 23 aprile 2004, n. 243, per la parte appunto riguardante il sistema pensionistico integrativo.

Notizie di stampa e notizie acquisite da fonti vicine al Ministero, indicano, quale probabile periodo di pubblicazione dei decreti attuativi, i prossimi mesi di giugno o luglio 2005.

I contenuti della **proposta** delle parti sociali si concretano:

- Tfr. Per le parti sociali il decollo della "complementare" passa "inevitabilmente" per la destinazione del Tfr ai fondi pensioni, dando però una corsia preferenziale ai fondi negoziali (cioè quelli sponsorizzati dalle organizzazioni sindacali).
- Portabilità. E' la contrattazione collettiva che deve definire gli ambiti e i limiti istituzionali con cui poter trasferire i contributi contrattuali da una forma pensionistica all'altra.
- Fisco. Viene proposta la revisione del regime di deducibilità dei contributi previdenziali.
- \bullet Informazione. L'informazione al lavoratore è "prioritaria".
- Altre proposte. Un eventuale fondo Inps per il Tfr senza destinazione deve essere residuale.

Tfr e sistema pensionistico integrativo. Le parti sociali ritengono che lo sviluppo della previdenza complementare comporti inevitabilmente la destinazione del Tfr ai fondi pensione. A tale fine ribadiscono la necessità che in materia siano emanate norme applicative chiare e definite, onde evitare confusione ed incertezze nelle scelte dei lavoratori ed il consequente fallimento della previdenza complementare.

Prestazioni. Il D.lgs. 124/1993, che disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, all'articolo 7, definisce i requisiti di accesso alle prestazioni:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia: sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione;
- prestazioni pensionistiche per anzianità: sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione.

Risulta, pertanto, che:

- il Tfr garantisce un rendimento, (la rivalutazione ai sensi del comma 4 dell'art. 2120 del Codice civile), mentre la consistenza e le prestazioni del fondo pensione dipendono dall'andamento, positivo o negativo, dei mercati finanziari. Negli ultimi cinque anni il fondo Tfr parcheggiato nelle casse aziendali ha reso più dei fondi pensione;
- il Tfr viene liquidato, tutto, sotto forma di capitale, <u>alla cessazione del rapporto di</u> lavoro;
- il Tfr è garantito dalla legge 297/1982, che ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia presso l'Inps. Il fondo è finanziato dai datori di lavoro mediante un contributo a loro carico e garantisce, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto:
- il lavoratore che ha maturato otto anni di anzianità può ottenere una anticipazione sul Tfr:
- il fondo pensione viene erogato, in gran parte sotto forma di rendita, al compimento dell'età pensionabile;
- qualora il lavoratore aderisse al fondo pensione, per ottenere l'anticipazione deve attendere otto anni dalla data di sottoscrizione.

Silenzio assenso. Se non interviene una diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo attuattivo, il tfr sarà devoluto al fondo. Secondo modalità da determinarsi, l'assenso tacito farà confluire il tfr ai fondi negoziali, oppure ai fondi che saranno istituiti presso l'Inps o costituiti dalle Regioni.

Cordiali saluti.

Il Cdl Flavio Gaidano Il Direttore
Eros Montagner